



## ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società  
SEZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

**Prot. n. 45/18**

*Napoli, 09/01/2018*

Ai sigg.ri Soci  
Ente Nazionale Sordi di Napoli

### **CIRCOLARE N. 5/2018 NUOVE REGOLE 2018 VISITE FISCALI P. A.**

A partire dal 13 gennaio 2018 entreranno in vigore le nuove norme sulle visite fiscali in caso di malattia dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.

#### **Vediamo le novità**

- A. l'Inps, effettuerà le visite di controllo dello stato di malattia (cosiddette visite fiscali) dei dipendenti pubblici anche nei giorni festivi o di riposo settimanale: pertanto gli orari di reperibilità dovranno essere rispettati, anche nelle giornate non lavorative e nei giorni festivi;
- B. negli orari di reperibilità indicati dalla legge sarà possibile essere sottoposti a più controlli da parte dell'Inps in casi di malattia "sospetta" ad esempio dei dipendenti statali che si assentano per malattia il venerdì oppure nei giorni immediatamente precedenti o successivi a giorni festivi.
- C. La visita fiscale può essere effettuata fin dal primo giorno di assenza dal lavoro nel caso in cui si verifichi nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative.

#### **Orari Visite**

Rimangono uguali al 2017 le fasce orarie di reperibilità, cioè le ore durante le quali i dipendenti statali e tutto il personale della Pubblica Amministrazione sono obbligati a restare a casa ed essere reperibili per la visita fiscale nel 2018: mattina dalle 9 alle 13 pomeriggio dalle 15 alle 18

#### **Casi di esonero dalle visite fiscali 2018**



## ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

Sono esclusi dall'obbligo di rispettare orari e fasce di reperibilità 2018 i dipendenti statali che si assentano per uno dei seguenti motivi:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia comportato menomazione unica o plurima prime tre categorie della Tabella A ali. DPR 30 dicembre 1981, n. 834, e patologie Tabella E medesimo decreto;
- **stati patologici sottesi o connessi** alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%. **Si chiarisce a tal proposito che i sordi non sono esclusi dalle visite fiscali per il solo fatto di essere sordi:** occorre che la malattia per la quale si è assenti dal lavoro, sia dipendente e diretta conseguenza della sordità.

### **Variazione indirizzo di reperibilità in caso di malattia**

Un punto importante del nuovo decreto sulle visite fiscali per gli statali dispone che, nel caso di **variazione dell'indirizzo di reperibilità** presso cui effettuare i controlli per malattia, il dipendente dovrà comunicarlo preventivamente all'Amministrazione Pubblica di riferimento, la quale dovrà a sua volta comunicarlo all'INPS.

### **Se il lavoratore è assente all'indirizzo**

Se il lavoratore è assente all'indirizzo indicato, l'INPS lo comunica immediatamente alla P.A. datore di lavoro; il medico dell'INPS provvede a lasciare un apposito invito a **visita ambulatoriale** presso l'Ufficio Medico Legale dell'INPS competente per territorio.

### **Mancata accettazione esito visita fiscale**

Se il dipendente statale non accetta il risultato **della visita fiscale** effettuata dal medico INPS deve fare annotare SUBITO sul verbale della visita il proprio rifiuto/dissenso: anche in questo caso il dipendente dovrà sottoporsi ad



**ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS**  
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società  
SEZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

---

ulteriore visita presso l'Ufficio Medico Legale dell'INPS competente per territorio, che emetterà il giudizio definitivo.

**Rientro anticipato al lavoro: obbligo certificato sostitutivo**

Nel caso di **guarigione anticipata** e per poter ritornare al lavoro in data anticipata rispetto a quanto previsto dal primo certificato medico, il dipendente statale dovrà richiedere obbligatoriamente un **certificato sostitutivo per il rientro anticipato al lavoro**. Tale certificato sarà **rilasciato obbligatoriamente dallo stesso medico** che ha redatto il primo certificato di malattia: è ammesso un certificato di altro medico SOLO IN CASO di assenza o impedimento assoluto del primo medico.

**Si ricorda che le nuove regole entreranno in vigore dal 13 gennaio 2018.**

Il Presidente Provinciale  
Rag. Elvira SEPE